



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
(PROVINCIA DI AVELLINO)

P.ZZA FRANCESCO DE SANCTIS – TEL. 0827-43021 FAX 0827-43081

Prot. n. **3897** del **19-7-2016**

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' - PRESCRIZIONI, DIVIETI E DISCIPLINA PER LA BRUCIATURA DI VEGETALI O LORO RESIDUI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLO- FORESTALI.

II SINDACO

PREMESSO che la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 30 del 12-07-2016, ha reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale dal 14 luglio al 20 settembre 2016, disponendo, quindi, per lo stesso periodo, che la combustione dei residui vegetali agricolo - forestali è **SEMPRE VIETATA**;

ACCERTATA la necessità che i proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi e agli spazi ed aree pubbliche;

VISTI:

- il T.U. della legge di P.S. 18-06-1931 n° 773;
- la legge 353/ 21-11-2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.lgs 267/2000;
- il titolo III del D.lgs 139/08-03-2006;
- la Legge Regionale del 07-05-1996 n°11;
- gli artt. 449,650,652 del c.p. e le norme vigenti del c.c.

ORDINA

- **fino al 20 settembre** è fatto divieto assoluto della bruciatura di vegetali e/o loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole - forestali;

- **dopo il 20 settembre** è consentito la bruciatura di vegetali o loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricolo - forestali attenendosi alle seguenti modalità:

- a) l'orario consentito per l'accensione di cumuli vegetali va dal sorgere del sole fino alle ore 10.00 di tutti i giorni, assicurandosi che per quell'ora i residui della combustione siano completamente spenti;
- b) il quantitativo da bruciare per ogni fondo non deve essere superiore a tre (3) metri steri per ettaro;

- c) **il materiale** da bruciare deve essere raccolto in piccoli cumuli e andrà bruciato con le opportune cautele su apposita radura predisposta al centro del terreno, il più lontano possibile dalle abitazioni;
- d) **durante le fasi di abbruciamento** e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del proprietario e/o conduttore o altra persona incaricata, essendo vietato abbandonare la zona prima della completa combustione del focolaio e delle braci;
- e) **l'accensione** dei residui vegetali è vietata in caso di vento, se questo dovesse sopraggiungere a combustione avviata il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

- **i proprietari e/o conduttori** di aree agricole non coltivate dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, specie quelli vicino alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi, agli spazi ed aree pubbliche, in modo particolare devono provvedere ad estirpare sterpaglie e cespugli, al taglio di siepi vive, di vegetazioni e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di qualsiasi materiale che possa essere veicolo d'incendio;

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento d'incendio, ad avvisare con sollecitudine le seguenti autorità:

Comando provinciale Vigile del Fuoco 115
Vigili del Fuoco distaccamento Lioni 082742022
Corpo forestale dello Stato 1515
Comunità montana "altirpinia" 082734100 – 082734190 (Notturmo 800449911 – 0817967762)
Carabinieri 112
Polizia 113

DISPONE

nei confronti di eventuali trasgressori la comminazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.L.gs. n° 267/2000 così come modificato dall'art. 16-comma- 1 della legge n° 3/2003, secondo le procedure della legge n° 689/1981, salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diverse disposizioni di legge

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

L' unità di polizia ambientale, la polizia comunale e tutti gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERSO la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. della Campania ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

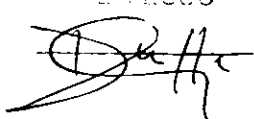
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO COMUNALE

DAL 20/07/2016 AL 20/09/2016

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAP.: 83040 P.I.: 00287070643 C.F.: 82000950640



Il Sindaco
Dr. Pietro Gerardo Mariani



